

CONSOB

derivati su merci che rivestano carattere accessorio rispetto all'attività principale della persona e del gruppo cui la stessa appartiene (*cf.* comma 4).

Al precipuo scopo di chiarire la portata dell'obbligo informativo in esame e di consentirne un più agevole adempimento si è ritenuto opportuno, anche in accoglimento delle perplessità evidenziate in occasione dell'interlocuzione svolta con il mercato, apportare minimali modifiche, per il cui dettaglio si rinvia alla sottostante Tabella.

Da ultimo è stata apportata una modifica di *fine tuning* nell'art. 15 della ripetuta fonte regolamentare al fine di realizzare un allineamento terminologico con la definizione di “*gestore del mercato*”, contenuta nell'art. 1 del TUF.

2.3 Disciplina delle società con azioni quotate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società

In concomitanza con gli illustrati interventi emendativi operati nella regolazione domestica si è colta altresì l'occasione per introdurre una modifica nelle disposizioni attuative dell'art. 66-*bis* del TUF, in materia di condizioni per la quotazione di determinate società, contenute nel Capo IV del Titolo I della Parte II del Regolamento Mercati e, più nello specifico, nelle previsioni transitorie e finali per gli emittenti sottoposti a direzione e coordinamento di altra società, contenute nell'art. 18.

Il comma 1, secondo e terzo periodo, dell'art. 18 recava previsioni di carattere transitorio introdotte nel previgente Regolamento Mercati del 2007, in base alle quali le società con azioni quotate che venivano sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società dovevano:

- adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 16 nel termine di diciotto mesi dal verificarsi della condizione;
- trasmettere alla Consob il piano di adeguamento alle condizioni previste dalla disciplina normativa e il calendario predisposto per la relativa attuazione;
- comunicare al mercato gli elementi essenziali di siffatto piano e le informazioni sull'attuazione dello stesso nella documentazione contabile periodica.

In base alle evidenze accumulate nel concreto funzionamento delle norme e nel proposito di perseguire un continuo miglioramento della qualità della regolamentazione, si è ritenuto di emendare l'art. 18 dalle prescrizioni sopra riportate. A un attento esame della disposizione in commento appare, infatti, che la previsione del termine di adeguamento di diciotto mesi dall'inizio dell'eventuale attività di direzione e coordinamento, per le ragioni di seguito esposte, non risulta necessaria né del tutto adeguata al contenuto degli obblighi stabiliti dall'art. 16 del medesimo Regolamento Mercati.

In primo luogo si osserva come, in relazione agli adeguamenti di *governance* concernenti la composizione dei comitati endoconsiliari e, ove applicabile, dell'organo amministrativo - richiamati nella lettera *d*) dell'art. 16 - il comma 3 del medesimo articolo disponga che “*Le società con azioni quotate che vengono sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), entro i trenta giorni successivi alla prima assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza*”. Pertanto, relativamente a tale condizione, la disposizione transitoria necessaria per l'adeguamento è già presente nell'art. 16 medesimo.



Con riguardo alle ulteriori condizioni previste nell'art. 16, comma 1, si osserva come l'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'art. 2497-bis, comma 1, del codice civile, richiamato dalla lettera a) del citato comma 1, non possa essere rinviato di diciotto mesi ma, ai sensi della richiamata disciplina civilistica, debba invece essere immediatamente successivo all'inizio dell'attività di direzione e coordinamento; un rinvio di tale adempimento può comportare, infatti, una responsabilità in capo agli amministratori ai sensi del medesimo art. 2497-bis, comma 3, c.c.³.

Anche le condizioni *sub* lettere b) e c) dell'art. 16, relative alla sussistenza di un'autonoma capacità negoziale, nonché alla inesistenza di un rapporto di tesoreria accentrata con la capogruppo non rispondente all'interesse sociale, debbono necessariamente essere intese, per loro natura, come condizioni a cui le società devono immediatamente ottemperare, non essendo immaginabile un termine di diciotto mesi in cui sussistano condizioni contrarie all'interesse sociale o che limitino l'autonomia gestionale dell'emittente.

L'esperienza di vigilanza dell'autorità consente inoltre di supportare quanto sopra illustrato. Difatti, in relazione alle società già soggette all'attività di direzione e coordinamento in fase di ammissione a quotazione, che costituiscono la casistica più frequente, il rispetto delle condizioni richiamate dal succitato art. 16 del Regolamento Mercati viene valutato in fase di istruttoria e reso esplicito in appositi paragrafi del prospetto informativo.

Per quanto concerne la verifica del rispetto dei requisiti in parola per le società che sono state assoggettate a direzione e coordinamento dopo la quotazione, le evidenze rivenienti dalla vigilanza confermano che l'adeguamento alla disciplina è stato immediato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, per la costituzione dei Comitati (di *governance*).

SEZIONE II - ESITI DELLA CONSULTAZIONE

1. Analisi dei contributi pervenuti nell'ambito della consultazione sulle proposte di modifica regolamentare

La Consob ha provveduto allo svolgimento di un periodo di consultazione pubblica con gli operatori del mercato nel periodo compreso tra il 15 e il 28 febbraio 2019, in ordine alle proposte di modifica da apportare al Regolamento Mercati relativamente a:

1. le attività connesse e strumentali del gestore del mercato regolamentato;
2. la comunicazione in materia di esenzione per l'attività accessoria in derivati su merci.

³ Ai sensi dell'art. 2497-bis, commi 1 e 3, c.c. “1. La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.

[...]

3. Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo [...] sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.”

CONSOB

In risposta al documento di consultazione sono pervenute osservazioni da parte dei seguenti **n. 5** soggetti⁴:

Soggetto	Categoria	Settore
Associazione Italiana per l'analisi finanziaria (AIAF)	Associazione	analisi finanziaria
Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader (AIGET)	Associazione	energia
Anigas	Associazione	energia
Associazione Intermediari Mercati Finanziari (Assosim)	Associazione	intermediari finanziari
European Federation of Energy Traders (EFET)	Associazione	energia

Per una completa disamina dei contributi resi dai rispondenti in occasione della pubblica consultazione, si rinvia alla sottostante tabella, suddivisa in tre colonne recanti rispettivamente: 1) le disposizioni del Regolamento della Consob sottoposte a consultazione; 2) l'illustrazione delle osservazioni espresse sul testo proposto in consultazione e le conseguenti valutazioni; 3) gli emendamenti apportati all'articolato ad esito del coinvolgimento degli *stakeholder*.

⁴ Le risposte alla consultazione sono integralmente pubblicate sul sito www.consob.it.

TABELLA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Parte II SEDI DI NEGOZIAZIONE Titolo I Disciplina delle sedi di negoziazione Capo I Requisiti del gestore del mercato regolamentato</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 (Attività connesse e strumentali)</p> <p>1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 64, comma 7, del Testo Unico, i gestori dei mercati regolamentati possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati: a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati; b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati e di dati relativi ai mercati stessi; c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro</p>	<p>OSSERVAZIONI</p> <p>Sono state presentate le seguenti considerazioni in merito al rispetto della disciplina concernente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>il market abuse</i>: per effetto del contestuale svolgimento di attività di mercato regolamentato (con i conseguenti obblighi di segnalazione di operazioni sospette di abuso) e di mediazione, il mercato eserciterebbe un controllo su sé stesso per il tramite del mediatore. Tale situazione richiederebbe una specifica previsione di terzietà; - <i>i conflitti di interesse</i>: la concomitante attività di gestore del mercato regolamentato, tenuto al rispetto di regole non discriminatorie per l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e di mediazione, porrebbe un problema di conflitto di interessi o, quantomeno, il sospetto di una lesione di neutralità; - <i>l'abuso di posizione dominante</i>: l'abuso di posizione, lesivo della concorrenza, potrebbe configurarsi in relazione alla rilevanza della dimensione delle due attività. <p>I profili critici riscontrati esigono, pertanto, un'attenta analisi e una specifica previsione normativa per mitigarne gli effetti ovvero, in <i>extrema ratio</i>, l'eliminazione della proposta di integrazione della disposizione (AIAF).</p> <p>Si stigmatizza ulteriormente l'ipotesi di intervento regolamentare prospettato per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incoerenza, rispetto all'analisi svolta nel Quaderno 	<p style="text-align: center;">Art. 4 (Attività connesse e strumentali)</p> <p>...omissis...</p> <p>2. I gestori dei mercati regolamentati possono assumere partecipazioni in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività di cui al comma 1. Essi possono inoltre assumere partecipazioni nelle controparti centrali e nei depositari centrali, in società che gestiscono direttamente o indirettamente mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione, nonché in società</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;</p> <p>d) promozione dell'immagine del mercato, anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le società emittenti, e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del mercato;</p> <p>e) gestione di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari;</p> <p>f) predisposizione, gestione e manutenzione di circuiti informativi per la visualizzazione e l'inserimento, da parte dei soggetti abilitati autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all'esecuzione di ordini per conto dei clienti e alla ricezione e trasmissione di ordini, di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso.</p> <p>2. I gestori dei mercati regolamentati possono assumere partecipazioni in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività di cui al comma 1. Essi possono inoltre assumere partecipazioni nelle controparti centrali e nei depositari centrali, in società che gestiscono direttamente o indirettamente mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione, nonché in società autorizzate al solo servizio di ricezione e trasmissione di ordini che svolgono in via esclusiva l'attività di</p>	<p>giuridico n. 20 (<i>"La nuova via della seta e gli investimenti esteri diretti in settori ad alta intensità tecnologica. Il golden power dello Stato italiano e le infrastrutture finanziarie"</i>), in merito all'esercizio del <i>golden power</i> esteso dalla L. n. 172/2017 alle infrastrutture finanziarie di mercato. Tale osservazione si fonda, in ultima analisi, sulla circostanza per cui si consentirebbe, seppur indirettamente, al Gruppo London Stock Exchange, che attualmente controlla Borsa Italiana, di avere accesso alle attività riservate dal legislatore agli intermediari finanziari italiani;</p> <ul style="list-style-type: none"> - difficile connessione tra la natura pubblicitica delle attività di controllo demandate dall'ordinamento al gestore del mercato, sia pure per il tramite di società partecipate, e attività <i>profit driven</i> diverse dalla gestione delle piattaforme stesse e dalle attività a questa strettamente connesse e strumentali; - presenza di conflitti di interesse, gestibili sul piano formale, nel demandare ad entità appartenenti allo stesso gruppo l'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari sulle piattaforme di mercato e gli eventuali collocamenti prodromici a tale ammissione alle negoziazioni, a danno della fiducia dei risparmiatori nei mercati finanziari e dell'economia nazionale; - violazione del <i>level playing field</i> tra gestori di mercati regolamentati a livello europeo; - perplessità nell'inquadramento dell'attività di facilitazione dell'incontro tra società che intendono reperire capitali e investitori istituzionali nella mediazione (e nel considerare emittenti ed investitori istituzionali alla stregua di investitori), in luogo di ricondurre l'attività di messa in 	<p>autorizzate al servizio di ricezione e trasmissione di ordini la cui attività consista nella predisposizione e gestione di circuiti informativi per l'inserimento di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso.</p> <p style="text-align: center;">Art. 21 <i>(Comunicazioni relative alle attività connesse e strumentali)</i></p> <p>1. I gestori dei mercati regolamentati forniscono alla Consob una preventiva informativa sui progetti relativi allo svolgimento di attività connesse e strumentali e su all'intenzione di acquisire le partecipazioni di cui all'articolo 4, comma 2. Tale informativa fornisce altresì evidenza delle misure organizzative adottate al fine di tenere separate le differenti aree</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>mediazione, così come definita dall'articolo 1, comma 5-<i>sexies</i>, del Testo Unico.</p>	<p>contatto degli indicati soggetti al novero delle attività tipiche svolte sul mercato primario da soggetti autorizzati al diverso servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - contrasto con la disciplina del TUF, di matrice MiFID, che richiede per gli intermediari abilitati un oggetto sociale esclusivo e lo svolgimento, oltre ai servizi di investimento, solo di attività connesse e strumentali ai primi (e pertanto diverse dai servizi o attività di investimento); - conflitto con il principio dell'oggetto sociale esclusivo dei gestori, in quanto la modifica proposta consentirebbe agli stessi l'esercizio in via indiretta, mediante il regime delle partecipazioni detenibili, di un servizio di investimento, come tale non inquadrabile nelle attività connesse e strumentali; - impatti distorsivi dell'assetto concorrenziale: data la posizione di dominanza nel mercato di Borsa Italiana, verrebbe a porsi una relazione verticale (a monte) fra tale gestore delle infrastrutture su cui avviene la maggioritaria quota di negoziazioni di titoli finanziari italiani e (a valle) il mercato della negoziazione di valori mobiliari per conto terzi, in cui operano intermediari finanziari come Sim e banche. La rimozione, prospettata dall'ipotizzata modifica, del vigente vincolo regolamentare, determinerebbe: <i>i</i>) l'ingresso di Borsa Italiana nel (contiguo) mercato su cui operano gli intermediari finanziari, con conseguente aumento del grado di integrazione verticale e concentrazione tra soggetti operanti a livelli diversi della filiera; <i>ii</i>) un indirizzamento di società che intendano quotarsi o collocare strumenti finanziari verso la propria 	<p>di operatività e delle procedure adottate per identificare chiaramente e gestire i potenziali conflitti di interesse.</p> <p>2. I gestori dei mercati regolamentati comunicano alla Consob la data di avvio dello svolgimento delle attività connesse e strumentali e l'avvenuta acquisizione delle indicate partecipazioni.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>Sim; <i>iii</i>) in assenza di limiti o vincoli alla fornitura di servizi di intermediazione finanziaria, un'acquisizione di quote del mercato a valle e l'improbabile ingresso di nuovi operatori, dotati di eguale struttura a due livelli e volumi minimi, tali da rappresentare un'effettiva alternativa (ASSOSIM).</p> <p>VALUTAZIONI</p> <p>Nel respingere, nel merito, i rilievi sollevati in occasione della pubblica consultazione in ordine alla modifica dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Mercati, si espongono le seguenti considerazioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> o <u>Esclusività dell'oggetto sociale del gestore del mercato e svolgimento di attività a scopo di lucro</u> <p>Non si ritiene di accogliere i rilievi formulati al riguardo.</p> <p>In primo luogo si puntualizza come la previsione dell'oggetto sociale esclusivo del gestore del mercato non deriva da un intervento di adeguamento dell'ordinamento nazionale rispetto a una corrispondente disciplina europea, bensì da una scelta del legislatore nazionale dettata dall'esigenza di garantire una corretta gestione dei rischi sopportati dal gestore del mercato, in ragione della peculiarità della funzione dallo stesso svolta in relazione all'interesse pubblico.</p> <p>Del pari, non appaiono condivisibili le criticità espresse con riguardo all'esercizio di un'attività <i>profit-oriented</i> da parte del medesimo gestore.</p> <p>In senso contrario si ritiene che la medesima attività</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>principale di organizzazione e gestione di mercati regolamentati persegue uno scopo di lucro, specie nei casi di società di gestione quotate sui mercati.</p> <p>La <i>ratio</i> sottesa all'oggetto sociale esclusivo, dunque, non va ricondotta all'esigenza di limitare l'esercizio di attività lucrative, quanto invece all'opportunità di garantire la corretta gestione dei rischi in capo al gestore del mercato regolamentato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Non coincidenza tra attività connesse e strumentali e attività qualificate come servizi di investimento</u> <p>Appare utile rilevare come la stessa direttiva MiFID II consente espressamente al gestore del mercato di svolgere direttamente, in concomitanza con l'attività principale, anche quelle di gestione di MTF e OTF, le quali, ai sensi della MiFID, rientrano a tutti gli effetti tra i servizi e le attività di investimento.</p> <p>Nel rispetto della riserva di attività dettata dall'art. 18 del TUF, la proposta non ha inteso modificare le attività direttamente esercitabili dal gestore del mercato ma ha semplicemente riconosciuto allo stesso la possibilità di acquisire partecipazioni in un'entità giuridica distinta, ovvero una Sim, autorizzata a un unico tipo di servizio di investimento (nel caso di specie alla ricezione e trasmissione di ordini e limitatamente al caso in cui l'attività concretamente svolta consista nella predisposizione e gestione di circuiti informativi per l'inserimento di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>circuito stesso).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Presenza di conflitti di interesse</u> Neppure fondata può ritenersi la criticità espressa con riguardo alla sussistenza, per effetto della prospettata ipotesi di modifica, di conflitti di interesse in capo al gestore del mercato, per ipotesi ravvisabile nel favorire, nella stessa fase di ammissione alle negoziazioni, strumenti finanziari precedentemente oggetto di attività di facilitazione (dell'incontro tra le imprese che intendono reperire capitali e gli investitori professionali) svolta da una società partecipata. L'insorgenza di situazioni di conflitto - problematica da sempre oggetto di grande attenzione da parte dei <i>regulator</i> e dei gestori dei mercati, considerati i rapporti che gli stessi intrecciano con soggetti diversi nelle varie attività che gestiscono - risulta in verità mitigata da rigorosi presidi di natura sostanziale: <ul style="list-style-type: none"> - la predeterminazione, tra i contenuti necessari del regolamento dei mercati regolamentati, di regole chiare e trasparenti per l'ammissione a negoziazione degli strumenti finanziari, altresì sottoposte al vaglio preventivo dell'autorità, che realizzano condizioni di parità di trattamento; - la disciplina di derivazione MiFID II che, all'art. 47, richiede ai gestori dei mercati regolamentati di adottare adeguate misure per identificare chiaramente e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato regolamentato o per i suoi membri o partecipanti, di qualsiasi conflitto tra 	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del gestore del mercato e il suo buon funzionamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esistenza di una regolamentazione dei singoli conflitti di interesse, anche attraverso la predisposizione di apposite e specifiche procedure, connotate da un elevato grado di dettaglio, idonee ad arginare eventuali conseguenze sfavorevoli derivanti da conflitti di interesse. <p>Ciò premesso, anche in considerazione delle perplessità esternate nel corso dell'interlocuzione con il mercato, si rappresenta di aver provveduto ad apportare un'integrazione nell'art. 21 del Regolamento mercati, che richiede ai gestori una preventiva informativa, da fornire alla Consob, in ordine ai progetti relativi allo svolgimento di attività connesse e strumentali o all'acquisizione di partecipazioni nelle entità indicate nell'art. 4.</p> <p>Più esattamente è stata realizzata una contestuale estensione dell'informativa da fornire alla Consob, che riguarderà anche le misure organizzative finalizzate a garantire la separatezza tra le differenti aree di operatività, nonché a presidiare e gestire eventuali conflitti di interesse.</p> <ul style="list-style-type: none"> o <u>Presunta incoerenza con la disciplina del <i>golden power</i></u> <p>L'argomentazione sostenuta non appare conferente con il tema delle partecipazioni detenibili <u>dal</u> gestore del mercato atteso che l'esercizio del <i>golden power</i> riguarderebbe eventuali cambiamenti significativi nelle partecipazioni di</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>controllo nel capitale <u>del</u> gestore del mercato. Come evidenziato anche nel citato Quaderno giuridico della Consob, il quadro normativo già consente alle Autorità di intervenire, ove necessario, in caso di accadimenti che possano impattare sull’infrastruttura di mercato.</p> <p style="padding-left: 40px;">○ <u>Rispetto della disciplina in materia di abusi di mercato</u></p> <p>L’asserita commistione dei controlli non appare nemmeno astrattamente realizzabile dal momento che, anche a seguito della modifica proposta, il gestore del mercato potrebbe assumere partecipazioni soltanto in una Sim autorizzata alla ricezione/trasmisione di ordini che si limiti a svolgere in concreto l’attività sopra illustrata: il gestore non potrebbe, pertanto, in nessun caso possedere partecipazioni in Sim che operano come partecipanti dei mercati gestiti.</p> <p>In secondo luogo, si evidenzia come l’attività di messa in contatto di imprese in cerca di finanziamenti e investitori si realizza necessariamente fuori dai mercati, tramite un’apposita e distinta piattaforma digitale, per cui qualora si verificasse su tale piattaforma un’ipotetica operazione sospetta di abuso [l’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR), si ricorda, copre anche strumenti in via di quotazione e strumenti non quotati di emittenti quotati] sarebbe la Sim stessa a essere tenuta direttamente al rispetto degli obblighi di segnalazione e sottoposta, pertanto, alle connesse sanzioni in caso di mancata osservanza degli stessi. In ogni caso appare determinante il rilievo che tale attività, essendo effettuata al di fuori dei mercati, non rientrerebbe nel monitoraggio cui è tenuto il gestore del</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>mercato ai fini dell'eventuale segnalazione di operazioni sospette.</p> <p>○ <u>Impatti distorsivi dell'assetto concorrenziale</u> In considerazione dei caratteri di generalità ed astrattezza della previsione normativa proposta non si ritengono i profili di contrasto del diritto <i>antitrust</i> rappresentati ostativi all'inserimento della nuova norma nel nostro ordinamento. Gli stessi, eventualmente, potranno motivare eventuali accertamenti in concreto connessi a potenziali comportamenti anticoncorrenziali del gestore del mercato che, al momento, non appaiono in alcun modo incentivati dalla mera introduzione della norma sulle attività connesse e strumentali, né ipotizzabili.</p> <p>In ogni caso, alla luce delle considerazioni sollevate nel corso della consultazione, si ritiene opportuno modificare la proposta di intervento prospettata al mercato nel proposito di perseguire un più chiaro inquadramento della fattispecie rilevante.</p> <p>Pertanto, si ravvisa l'esigenza di riformulare l'integrazione prospettata nel comma 2 in fase di consultazione in modo tale da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valorizzare il riferimento alla specifica attività che si intende attrarre nell'ambito di applicazione dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Mercati; • limitare la possibilità di partecipazione del gestore di mercato in una Sim autorizzata alla ricezione e 	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>trasmissione di ordini ai soli casi in cui l'attività concretamente svolta consista nella predisposizione di un circuito informativo volto a permettere l'inserimento di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari e che non consente la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso.</p> <p>Come già evidenziato, in ragione dei rilievi esternati nel corso dell'interlocuzione con il mercato in materia di conflitti di interesse, si rappresenta di aver altresì provveduto ad apportare un'integrazione nell'art. 21 del Regolamento mercati, che richiede ai gestori una preventiva informativa, da fornire alla Consob, in ordine ai progetti relativi allo svolgimento di attività connesse e strumentali o all'acquisizione di partecipazioni nelle entità indicate nell'art. 4.</p> <p>La presente modifica dell'obbligo di comunicazione, mediante l'esplicitazione delle indicate cautele, consentirà alla Consob di valutare l'adeguatezza dei presidi organizzativi adottati rispetto ai possibili conflitti di interessi.</p>	
<p style="text-align: center;">Parte V LIMITI DI POSIZIONE E CONTROLLI SULLA GESTIONE DELLE POSIZIONI IN STRUMENTI DERIVATI SI MERCI Titolo II Obblighi informativi e di comunicazione sui limiti di posizione e sui controlli sulla gestione</p>	<p>OSSERVAZIONI</p> <p>Vengono suggerite ipotesi di riformulazione della disposizione in esame in modo da evitare alcuni dubbi interpretativi, in merito alle informazioni richieste ai soggetti interessati all'atto della comunicazione.</p> <p>In particolare una lettura dell'opzione normativa, sottoposta a consultazione del mercato, come volta ad includere nelle</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>delle posizioni in strumenti derivati su merci</p> <p style="text-align: center;">Art. 65 <i>(Comunicazioni in materia di esenzione dai limiti di posizione)</i></p> <p>...omissis...</p> <p>4. I soggetti di cui all'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), punti i) e ii), del Testo Unico che non intendono sottoporre alla Consob la richiesta di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento comunicano entro il 1° aprile di ogni anno alla Consob la volontà di servirsi dell'esenzione in virtù dell'esercizio di un'attività ritenuta accessoria rispetto all'attività principale. A tal fine forniscono alla Consob le risultanze dei calcoli di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2017/592, effettuati in conformità alla procedura dettata dall'articolo 4 del citato regolamento.</p>	<p>comunicazioni dei partecipanti al mercato i valori numerici delle risultanze dei calcoli potrebbe comportare i seguenti problemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggravio degli oneri amministrativi di <i>reporting</i>, a detrimento dei partecipanti al mercato; - disallineamento rispetto al principio di armonizzazione delle legislazioni nazionali degli Stati membri e alla MiFID, che prevede solo di comunicare l'intenzione di avvalersi dell'esenzione prevista per le attività accessorie, fatta comunque salva l'eventuale richiesta da parte dell'autorità regolatrice, ad esito di una valutazione caso per caso, delle evidenze a fondamento di tale esenzione. In ossequio alla disciplina europea nessuno Stato membro avrebbe previsto l'obbligo di fornire le risultanze dei test alle autorità nazionali competenti, in considerazione del potere riconosciuto a queste ultime di acquisire informazioni dai soggetti interessati (EFET-ANIGAS-AIGET); - le potenziali modifiche del valore numerico delle risultanze dei calcoli, intervenute nel tempo, per motivi non imputabili al soggetto che effettua la comunicazione, ma in conseguenza di aggiornamenti delle "market size" di una data classe di attività a livello europeo, pubblicate dall'Esma (ANIGAS). <p>VALUTAZIONI La revisione ipotizzata nel presente articolo era stata posta in consultazione al dichiarato scopo di chiarire la portata dell'obbligo informativo previsto nel comma 4 dell'articolo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 65 <i>(Comunicazioni in materia di esenzione dai limiti di posizione e di esenzione per l'attività accessoria in derivati su merci)</i></p> <p>...omissis...</p> <p>4. I soggetti di cui all'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), punti i) e ii), del Testo Unico che non intendono sottoporre alla Consob la richiesta di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento comunicano alla Consob, entro il 1° aprile di ogni anno, alla Consob la volontà di servirsi dell'esenzione in virtù dell'esercizio di un'attività ritenuta accessoria rispetto all'attività principale. A tal fine forniscono alla Consob le risultanze dei calcoli di cui agli ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2017/592, effettuati e in conformità alla procedura dettata dall'articolo 4 del citato</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>in esame e di agevolare l'adempimento da parte degli operatori. Pertanto, si accoglie l'istanza di parziale riformulazione della disposizione per quanto concerne sia la rubrica dell'articolo sia il contenuto.</p> <p>Si è provveduto, conseguentemente, a modificare il testo per eliminare l'inciso relativo alle "risultanze dei calcoli", in quanto potenzialmente fuorviante, alla luce delle considerazioni espresse dai rispondenti, di una modifica di natura sostanziale nel dettato della disposizione.</p> <p>Si conferma, altresì, la scelta di aggiungere un riferimento all'art. 4 della normativa europea di secondo livello, il quale determina dettagliatamente la procedura di calcolo dei test che fondano la valutazione dell'accessorietà delle attività in derivati su merci.</p> <p>Resta salva, in ogni caso, la facoltà della Consob di richiedere la trasmissione degli esiti dei calcoli che giustificano la valutazione della propria attività in derivati su merci come accessoria, avvalendosi dei generali poteri informativi dettati dall'art. 62-<i>octies</i>, comma 1, lettera <i>a</i>) del TUF, richiamati dall'art. 68-<i>quinquies</i>, dedicato ai poteri della predetta autorità in materia di disciplina dei limiti di posizione.</p>	regolamento.

**SEZIONE III - INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL'ATTO**

La Consob sottoporrà a revisione le disposizioni oggetto di descrizione nella presente relazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, emanato ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 19654.

Ai fini della successiva revisione dell'atto, la disciplina delle attività connesse e strumentali esercitabili e delle partecipazioni detenibili da parte del gestore di mercati regolamentati verrà analizzata con particolare riferimento alle cautele previste in merito all'opportunità di evitare l'insorgenza di situazioni di commistione di interessi nello svolgimento di attività diverse finalizzate al ricorso delle società al mercato dei capitali.